

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

dell'11 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 2009²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008³, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è approvato.

² Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

Art. 2

La legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi è modificata come segue:

Art. 18 Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale:

- a. fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;

¹ RS 101

² FF 2009 3051

³ GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5

⁴ RS 0.362.31

⁵ RS 514.54

- b. modifica parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o
- c. ripara o trasforma armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

Art. 18a cpv. 1

¹ I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti, affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili. Per quel che concerne le armi da fuoco assemblate, è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale.

Art. 18b Contrassegno di munizioni

¹ I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imbballaggio delle munizioni, affinché sia le stesse sia i proprietari siano sempre identificabili.

² Ogni unità elementare d'imbballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.

Art. 19, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1

¹ È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1.

Art. 21 Contabilità

¹ I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco.

² I libri contabili nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

³ I documenti vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2):

- a. una volta scaduto il termine di conservazione;
- b. dopo la cessazione dell'attività professionale; o
- c. dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.

⁴ L'autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 22c Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all'esportazione.

Art. 31 cpv. 1 lett. d ed e, nonché cpv. 3

¹ L'autorità competente procede al sequestro di:

- d. armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all'articolo 18a;
- e. unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all'articolo 18b.

³ L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:

- a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o
- b. si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.

Art. 32a, rubrica e cpv. 2

Sistemi d'informazione

² I Cantoni gestiscono un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisto di armi da fuoco.

Art. 32b, rubrica, cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. a e cpv. 5

Contenuti dei sistemi d'informazione

¹ La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:

- a. *concerne soltanto il testo francese;*

² La DEBBWA contiene i dati seguenti

- a. *concerne soltanto il testo francese;*

³ LA DAWA contiene i dati seguenti:

- a. *concerne soltanto il testo francese;*

⁵ Il sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;
- b. tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione.

Art. 32c cpv. 3bis

^{3bis} I dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati, su richiesta, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 33, rubrica, cpv. 1 lett. a e f, nonché cpv. 3 lett. a, b e c

Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
 1. fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all'articolo 18a o 18b;
 2. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b;
 3. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

³ È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

- a. offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- b. *abrogata*
- c. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

Art. 40 cpv. 3

³ Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 22 dicembre 2009⁶

Termine di referendum: 1° aprile 2010

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE
relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF
